ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000130.18-05-2026

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

IL DIRETTORE

RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, COLLABORATORI INFORMATICI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DELLE SEDI CENTRALI E TERRITORIALI DI ANSFISA PROT. N. 0000273 del 23/12/2025 (COD ANSFISA COL INF 10)

visto il decreto prot. n. 0000273 del 23/12/2025 con cui è stato emanato il Bando di concorso per l'assunzione di n. 10 unità di personale non dirigenziale, collaboratori informatici, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze delle sedi centrali e territoriali di ANSFISA (COD ANSFISA COL INF 10), pubblicato in data 24/12/2025 sul Portale "inPA" e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia;

visto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, fissato in 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del citato bando sul Portale "inPA", e pertanto spirato in data 23/01/2026, ore 23:59;

considerato che, successivamente allo scadere dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, è stato rilevato un refuso nell'ambito dell'art. 1, comma 3 del Bando in argomento, relativamente ai posti riservati ai sensi della Legge n. 68/1999 che per mero errore materiale sono stati riferiti all'art. 18 anziché all'art. 1 della medesima Legge n. 68/1999;

considerato che con l'art. 14, comma 5 del Bando di concorso di cui trattasi, l'Agenzia si "*riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, o revocare il Bando di concorso stesso, o, comunque, di non dare seguito al concorso, ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare l'Agenzia si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale*";

rilevato pertanto di dover rettificare il Bando di concorso di cui sopra nella formulazione dell'art. 1, comma 3;

richiamato l'art. 16 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale "*I candidati*

appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio";

ritenuto altresì, fatte salve tutte le domande di partecipazione già pervenute, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale in argomento esclusivamente per i candidati in possesso del titolo di riserva di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999, al fine di garantire ai soli candidati interessati la partecipazione;

DECRETA

Articolo 1

Rettifica

1. La formulazione del comma 3 dell'art. 1 del Bando di concorso per l'assunzione di n. 10 unità di personale non dirigenziale, collaboratori informatici, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze delle sedi centrali e territoriali di ANSFISA (COD ANSFISA COL INF 10), prot. n. 0000273 del 23/12/2025

> *3. Con riferimento alle unità da inquadrare con il presente concorso, i posti sono riservati ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 68/1999 e sono pari a n. 4 unità; resta ferma la verifica della copertura della quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei.*

è da intendersi sostituita dalla seguente formulazione:

> *3. Con riferimento alle unità da inquadrare con il presente concorso, i posti riservati ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 68/1999 sono pari a n. 4 unità; resta ferma la verifica della copertura della quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei.*

Articolo 2

Riapertura dei termini

1. Per tutto quanto riportato in premessa, nonché per effetto di quanto indicato all'art.1, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di concorso per l'assunzione di n. 10 unità di personale non dirigenziale, collaboratori informatici, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze delle sedi centrali e territoriali di ANSFISA

(COD ANSFISA COL INF 10), prot. n. 0000273 del 23/12/2025, pubblicato in data 24/12/2025 sul Portale "InPA" e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia, per 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento di rettifica del bando sul Portale "inPA" disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ .

2. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione, a seguito della riapertura dei termini, esclusivamente i candidati in possesso del titolo di riserva ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 68/1999 nonché dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2 del predetto Bando di concorso. Il possesso dei requisiti dovrà essere soddisfatto alla data del 23/01/2026, ore 23:59, data di scadenza del termine originariamente stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale.

3. Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente pervenute entro il termine di scadenza del Bando di concorso prot. n. 0000273 del 23/12/2025, pubblicato in data 24/12/2025 sul Portale "InPA" e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia, fissato al 23/01/2026, ore 23:59.

4. I candidati che abbiano già presentato domanda di partecipazione e che vogliano far valere la riserva di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999, sono tenuti a sostituire la domanda di partecipazione già presentata con una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente, che espressamente indichi il possesso del titolo della riserva di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999. Esclusivamente tale candidatura non dà luogo al pagamento della quota di partecipazione di euro 10,00, essendo valido il versamento già effettuato, la cui ricevuta deve essere allegata alla nuova domanda.

5. I candidati ammessi a presentare domanda dovranno inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "https://www.inpa.gov.it/", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine **di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento di rettifica del bando sul Portale "inPA"**, disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate su Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza della riapertura dei termini. Il contributo

di ammissione non è rimborsabile.

6. Il presente provvedimento di rettifica sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet " https://www.inpa.gov.it/ " e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo https://www.ansfisa.gov.it/.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al Bando di concorso per l'assunzione di n. 10 unità di personale non dirigenziale, collaboratori informatici, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze delle sedi centrali e territoriali di ANSFISA (COD ANSFISA COL INF 10), prot. n. 0000273 del 23/12/2025, pubblicato in data 24/12/2025 sul Portale "InPA" e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

(Ing. Domenico Capomolla)

DOMENICO CAPOMOLLA
18.05.2026 11:38:21
GMT+01:00

IL DIRETTORE

ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000273.23-12-2025

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, COLLABORATORI INFORMATICI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DELLE SEDI CENTRALI E TERRITORIALI DI ANSFISA (COD ANSFISA COL INF 10)

visto il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130 recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"* che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali che ha acquisito le competenze di ANSF ed è succeduta a questa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

viste le disposizioni normative in tema di funzioni e competenze di ANSFISA:

(i) nel settore della sicurezza delle ferrovie, tra le quali il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie*" e il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante "*Attuazione della direttiva UE 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)*";

(ii) nel settore delle infrastrutture stradali e autostradali, tra le quali il citato art. 12 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, come da ultimo modificato, per quanto di interesse, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121;

(iii) nel settore degli impianti fissi, tra le quali, oltre al il citato art. 12 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, l'art. 9, commi 5 e 6, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2014 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 settembre 2003;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2023, con cui l'Ing. Domenico Capomolla è stato nominato Direttore dell'Agenzia, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata massima di un triennio, registrato alla Corte dei Conti in data 11 maggio 2023, n. 1678, prot. 16998;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2020 di nomina del Comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020;

visto il citato D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha apportato modificazioni all'art. 12 del citato D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130, riguardanti, tra l'altro, l'adeguamento dello Statuto, del

Regolamento di Amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia entro 90 (novanta) giorni dalla predetta legge di conversione;

visti lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'ANSFISA, approvati con decreto prot. n. 316 del 4 ottobre 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 21 febbraio 2023;

visto il provvedimento regolamentare interno prot. n. 53567 del 14 settembre 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto di ANSFISA e dell'art. 3, comma 2 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, si è provveduto alla definizione dell'articolazione delle strutture dell'Agenzia, nonché alla definizione degli uffici centrali, anche decentrati, e degli uffici operativi territoriali, con l'attribuzione dei relativi compiti;

visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;

visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70, recante il "*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*";

vista la Legge 19 giugno 2019, n. 56, concernente "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, concernente "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (DECRETO RECLUTAMENTO)";

visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

visto il Decreto del Direttore dell'Agenzia del 13 novembre 2025, n. 237, di nuovo aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, concernente la nuova rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia in 636 unità di personale, per effetto della sottoscrizione della sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali del 9.5.2022, sottoscritta dall'ARAN e dalle OO.SS. in data 16 giugno 2025;

visto l'art. 12 comma 16 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede che al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC;

visto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, contratto di riferimento per il personale non dirigente dell'ANSFISA e le disposizioni stabilite dai CCNL

ENAC già applicabili all'Agenzia, in quanto compatibili col CCNL Funzioni centrali e non dallo stesso disapplicate;

vista la sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del comparto funzioni centrali del 09 maggio 2022, sottoscritta il 16 giugno 2025;

vista l'ipotesi di Accordo di contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa alla definizione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali, sottoscritta in data 26 settembre 2025 ed attualmente in verifica da parte degli organi competenti per il rilascio della certificazione prevista dall'art 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

vista, altresì, la nota prot. 86959 dell'11 novembre 2025 con cui l'Agenzia ha attivato la procedura *ex* art. 34-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 nel cui ambito ha indicato le professionalità da assumere, i profili e le sedi di lavoro;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili*";

visto il Prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale di ANSFISA al 31/12/2024 che ha aggiornato a livello complessivo di amministrazione le carenze di personale da assumere ex Legge 68/99;

visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente "*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola"*;

visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";

visto l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente "*Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni*";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi*", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che ha reso obbligatoria la pubblicazione delle procedure di reclutamento sul portale unico del reclutamento "InPa" e nei siti istituzionali, esonerando le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il "*Regolamento recante norme per l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*";

vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

visti i D. Lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003, concernenti rispettivamente, l'attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzionipersonali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;

vista la Legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché il D.Lgs. n. 5/2010, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

visto il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021 che introduce misure per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis* del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";

visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento "*Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*", approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici e in particolare il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e le classi di laurea di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*;

vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

visto l'art. 1014 comma 3 e l'art. 678 comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'Ordinamento militare" e successive integrazioni e modificazioni;

considerato che, per la Categoria Collaboratori, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 73 per cento, quella del genere femminile è pari a 27 per cento e che il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento;

vista la Direttiva n. 3/2018 del 24 aprile 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante Linee guida sulle procedure concorsuali, nonché i Bandi-tipo pubblicati dal Dipartimento della Funzione pubblica;

considerato che il D.L. n. 109/2018 prevede che l'ANSFISA ha sede in Roma, con possibili articolazioni territoriali;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

vista, in ogni caso, ogni ulteriore disposizione dettata dalla normativa di interesse per la procedura in oggetto;

preso atto che le professionalità di interesse, in relazione al contenuto specialistico delle conoscenze richieste, dovranno svolgere le funzioni istituzionali di ANSFISA;

considerato che ANSFISA si avvale di un soggetto Terzo Incaricato per il supporto nella prestazione dei servizi concorsuali;

sentito il Comitato direttivo che ha espresso il parere favorevole all'avvio di tale procedura nella riunione del 4 dicembre 2025;

DECRETA

l'adozione del seguente

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, COLLABORATORI INFORMATICI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DELLE SEDI CENTRALI E TERRITORIALI DI ANSFISA

(COD ANSFISA COL INF 10)

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (**ANSFISA**), nel seguito anche solo "Agenzia" o "Amministrazione", un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive **n. 10 unità** di personale non dirigenziale, nella Area **Assistenti**, profilo professionale "**Collaboratori Informatici**", da confluire nella costituenda **Famiglia Professionale Informatica**, da inquadrare a tempo pieno e indeterminato nel ruolo ANSFISA - CCNL comparto Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC, per le esigenze delle sedi centrali e territoriali dell'Amministrazione, tra quelle di cui all'Allegato A, con le seguenti **competenze**: esperto in programmazione e sviluppo di applicazioni, gestione di basi di dati e reti e normativa di settore.

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti del concorso è riservato ai militari volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. Nel caso l'applicazione della percentuale di riserva obbligatoria determini l'avanzo di frazioni di unità di personale, le stesse saranno computate nel successivo Bando utile, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

3. Con riferimento alle unità da inquadrare con il presente concorso, i posti sono riservati ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 68/1999 e sono pari a n. 4 unità; resta ferma la verifica della copertura della quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dall'Agenzia oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), del citato articolo, è prevista una riserva non superiore al 40% dei posti in concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente Bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del Bando, abbia svolto servizio per almeno 36 (trentasei) mesi.

6. Tutte le predette riserve di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, operano sino a concorrenza del limite massimo complessivo del 50% come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994.

Dette riserve, nonché i titoli di preferenza, sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9 (Graduatoria finale). Se, in relazione a tale limite,

sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal presente Bando.

7. La sede di lavoro per il personale oggetto del presente Bando sarà individuata tra le sedi centrali e territoriali dell'Agenzia, di cui all'Allegato A.

8. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. ANSFISA si avvale di un soggetto Terzo Incaricato per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. I candidati per il profilo inerente al presente Bando devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell'assunzione in servizio, dei seguenti:

A) requisiti generali:

i) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001. I soggetti di cui al citato articolo 38 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174/1994;

ii) maggiore età;

iii) avere idoneità fisica all'impiego, sia presso gli uffici dell'Agenzia che per le attività di verifica e controllo delle infrastrutture sul territorio, anche con caratteristiche di disagio; in ogni caso, la condizione di privo di vista comporta, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 120/1991, l'inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo oggetto del presente Bando, attesi i compiti e le funzioni richiesti per detto profilo ed ai quali saranno addetti i vincitori della presente procedura concorsuale;

iv) avere il godimento dei diritti civili e politici;

v) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e, quindi, godere dei diritti politici e non trovarsi nelle seguenti condizioni: essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione;

vi) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

vii) non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, nonché comunque per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL;

viii) assenza di condanna penale o provvedimento comunque definitivo dell'Autorità giudiziaria, come pure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenuta definitiva, per reati inerenti fattispecie che impediscano, ai sensi delle vigenti

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o per reati che comunque comportino la destituzione da pubblici uffici. Tuttavia, il candidato che abbia a carico un procedimento penale in corso o un rinvio a giudizio o una condanna con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro, ivi inclusa la sanzione disciplinare del licenziamento, in base al CCNL applicabile ed alla legge, è ammesso con riserva fino all'esito del giudizio penale, ed all'atto della candidatura ha l'obbligo di indicare nella domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

ix) non essere stato interdetto dai pubblici uffici o sottoposto a misure che, per legge, escludono l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, né avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32 *quinquies* del codice penale, né infine di essere sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale;

x) non essere incompatibile in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico;

xi) per i candidati di sesso maschile nati prima dell'anno 1986, avere posizione regolare con riferimento agli obblighi di leva militare;

xii) la conoscenza della lingua italiana.

B) requisiti specifici:

a) Diploma di nuovo ordinamento Settore Tecnologico, Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, ai sensi del D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, Regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante il riordino degli Istituti tecnici, ovvero altro diploma equivalente in base alla tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui all'Allegato D del citato D.P.R. n. 88/2010 reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al seguente link http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/ALL_D_tecnici_4_2_2010.pdf. Sono considerate assorbenti le Lauree stabilite nell'Allegato B.

2. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti per tutta la durata della procedura, sino alla data di stipula del contratto di lavoro e della immissione in ruolo. La mancanza di uno dei suddetti requisiti, da possedere nei termini fissati, determina l'esclusione dal concorso che potrà essere disposta in ogni momento. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove; in ogni momento della procedura può essere disposta, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 14 (Riserve dell'Amministrazione - Norme di chiusura e salvaguardia) del presente Bando.

3. Ai fini della partecipazione al presente concorso, se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione. Al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme del Ministero dell'Istruzione e del Merito ovvero del Ministero dell'Università e della Ricerca.

I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che

hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Articolo 3

Procedura concorsuale

1. La procedura di concorso sarà espletata in base alle modalità di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

a) *prova preselettiva*, mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla e chiusa, secondo la disciplina del successivo articolo 6 (Prova preselettiva);

b) *prova scritta*: una prova scritta, secondo la disciplina del successivo articolo 7 (Prova scritta);

c) *prova orale*: consistente in un colloquio, secondo la disciplina del successivo articolo 8 (Prova orale).

2. Per quanto non stabilito nel presente articolo, la procedura di concorso è regolata da quanto previsto dal D.P.R. n. 487/94, dal D.Lgs. n. 165/2001, dal D.P.R. n. 224/2011 in quanto compatibile, dal D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021, dal D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021.

3. La Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 5 (Commissione esaminatrice) all'uopo nominata, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti – per i candidati ammessi a seguito della prova preselettiva – nella valutazione della prova scritta con il punteggio ottenuto nella valutazione della prova orale, per i candidati che superino la votazione minima prevista per la prova d'esame scritta, nel rispetto dei criteri indicati nelle successive disposizioni.

4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1 (Posti messi a concorso), saranno reclutati a tempo pieno e indeterminato mediante stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro.

5. Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di copia di un valido documento di identità.

6. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

7. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e sul sito dell'Agenzia www.ansfisa.gov.it con valore di pubblicazione e/o comunicazione di legge.

Articolo 4

Pubblicazione del Bando e presentazione della domanda

Termini e modalità

1. Il presente Bando sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet " https://www.inpa.gov.it/ " e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo https://www.ansfisa.gov.it/ .

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile

all'indirizzo internet " https://www.inpa.gov.it/ ", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *Curriculum Vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati **entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Bando sul Portale "inPA"**, disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it . Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate su Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

a) il cognome e il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

e) il godimento dei diritti civili e politici;

f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

g) il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

j) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

k) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 del presente Bando;

m) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente Bando;

n) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del Bando;

o) la conoscenza della lingua italiana.

6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente Bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo reclutamento@pec.ansfisa.gov.it indicando nell'oggetto il codice concorso **COD ANSFISA COL INF 10**.

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50%

del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

11. ANSFISA effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

13. L'Amministrazione e il Terzo Incaricato non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente Bando di concorso.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei 3 (tre) giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove scritte, prove orali, i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Agenzia www.ansfisa.gov.it —con valore di pubblicazione e/o comunicazione di legge. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. ANSFISA nomina una Commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal d.P.R. n. 487/1994 e secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001, che svolge le funzioni e gli adempimenti previsti dal citato D.P.R. n. 487/1994.

2. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell'Agenzia, individuato con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice.

3. La Commissione può essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua inglese, per l'accertamento delle conoscenze informatiche e per l'accertamento delle competenze psico-attitudinali.

4. Alla Commissione esaminatrice, tra l'altro, compete la preventiva definizione dei criteri e delle modalità di valutazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente Bando e dalla normativa vigente.

5. Per ciascuna prova d'esame, verranno valutati:

a) la completezza dell'esposizione;

b) l'esaustività delle argomentazioni;

c) l'aderenza al contesto;

d) la visione e la prospettazione dei temi trattati;

ad eccezione degli esami di lingua inglese e delle conoscenze informatiche per le quali verranno valutati:

e) la padronanza, rispettivamente, linguistica o dell'uso degli strumenti informatici;

f) la chiarezza espositiva;

g) la capacità di comprensione e di rielaborazione;

h) l'esaustività delle argomentazioni trattate.

6. La durata delle prove verrà determinata dalla Commissione esaminatrice.

Articolo 6

Prova preselettiva

1. L'Agenzia si riserva di svolgere una prova preselettiva in funzione della numerosità dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione.

2. In caso di esercizio di tale riserva, l'Amministrazione procederà ad espletare una prova preselettiva, che si svolgerà tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, consistente in un test, da risolvere in 60 (sessanta) minuti, composto da n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla e chiusa che potranno essere predisposti da aziende specializzate. Il test preselettivo avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, diritto amministrativo, ordinamento nazionale, organizzazione e contabilità pubblica.

3. Fermo restando il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), *sub* iii), ai fini dell'ammissione alla selezione e dell'eventuale assunzione in servizio, sono esentati dalla prova preselettiva i/le candidati/e con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Sul sito istituzionale di ANSFISA https://www.ansfisa.gov.it/ , e sul portale "inPA", raggiungibile al sito www.inpa.gov.it , almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prova, sarà pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la suddetta preselezione. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva.

5. I/Le candidati/e regolarmente iscritti/e *on line*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti/e a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato come sopra specificato. I/Le candidati/e devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali misure organizzative previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

6. I/Le candidati/e ammessi/e a sostenere la prova preselettiva avranno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interromperà la procedura ed acquisirà definitivamente le risposte fornite dal/dalla candidato/a fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il/la candidato/a potrà correggere le risposte già date.

7. La correzione della prova da parte della Commissione esaminatrice avverrà con modalità che assicureranno l'anonimato del/della candidato/a, utilizzando strumenti digitali.

8 Durante la prova i/le candidati/e non potranno in alcun modo comunicare tra loro e non potranno introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, disporrà l'immediata esclusione dal concorso.

9. I criteri di valutazione della prova saranno determinati dalla Commissione esaminatrice e costituiranno oggetto di pubblicazione *ad hoc***.**

10. All'esito dell'espletamento della prova preselettiva si formerà un elenco riportante i/le candidati/e risultati/e presenti alla prova ed il punteggio conseguito. Saranno ammessi alle prove successive un numero di candidati/e sino a venti volte i posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati/e collocatisi *ex-aequo* all'ultimo posto utile in ordine di punteggio.

11. La valutazione conseguita nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del punteggio finale.

12. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, sarà effettuata attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito istituzionale di ANSFISA.

Articolo 7

Prova scritta

1. La prova scritta si articola in una prova volta a verificare il possesso delle competenze coerenti con la professionalità richiesta; la durata della prova scritta verrà determinata dalla Commissione esaminatrice.

2. A tal fine, la prova scritta prevede n. 4 quesiti a risposta aperta che verteranno sulle materie di seguito indicate:

1. Linguaggi di programmazione ad oggetti;
2. Architetture e protocolli di rete e sicurezza informatica con particolare riferimento al cloud computing;
3. Principi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione;
4. Normativa e strumenti per la gestione del protocollo informatico e conservazione sostitutiva;
5. Nozioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
6. Principi del procedimento amministrativo e al diritto di accesso agli atti;
7. Nozioni di normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
8. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
9. Conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura, la traduzione di testi e/o la conversazione in lingua inglese.

3. I/Le candidati/e regolarmente iscritti/e *on line*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti/e a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato come sopra specificato. I/Le candidati/e devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali misure organizzative previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

4. I/Le candidati/e ammessi/e a sostenere la prova scritta avranno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interromperà la procedura ed acquisirà definitivamente le risposte fornite dal/dalla candidato/a fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il/la candidato/a potrà correggere le risposte già date.

5. La correzione della prova da parte della Commissione esaminatrice avverrà con modalità che assicureranno l'anonimato del/della candidato/a, utilizzando strumenti digitali.

6. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, lettori MP3, tablet, computer portatili, cuffie e/o auricolari, o, comunque, qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla cattura di immagini o alla trasmissione di dati, ad esclusione dei dispositivi eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice o il personale dedicato alla vigilanza o terzi all'uopo incaricati, dispone l'immediata esclusione dal concorso. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.

7. La prova scritta è valutata in centesimi, sino ad un massimo di 100/100 (cento centesimi).

8. Sono ammessi a partecipare alla successiva prova orale i candidati ammessi alla prova scritta e che per la stessa abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 (settanta centesimi).

9. La valutazione della prova da parte della Commissione esaminatrice avverrà con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le operazioni di valutazioni, si procederà con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte in modalità digitale.

10. I candidati ammessi alla prova orale saranno convocati mediante comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, nell'apposito spazio delle "*Comunicazioni*" sul Portale InPA oltre che sul sito web dell'Agenzia, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari.

11. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. 12 novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4 *bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

Articolo 8

Prova orale

1. I candidati che abbiano superato la prova scritta saranno convocati secondo quanto stabilito nel precedente articolo, comma 10, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari.

2. La prova orale, consistente in un colloquio, verterà sulle materie oggetto della prova scritta di cui al precedente articolo.

3. La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale determina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte relativamente ai quesiti delle materie di cui alla prova scritta, ivi includendo la verifica della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la verifica delle capacità relazionali, le attitudini e le motivazioni individuali.

4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto ed è valutata in centesimi, sino ad un massimo di 100/100 (cento centesimi). Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 (settanta centesimi).

5. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

6. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione esaminatrice fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.

Articolo 9

Graduatoria finale

1. Espletate le prove d'esame e la valutazione delle stesse, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato ammesso, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle prove d'esame (prova scritta e prova orale), attribuiti secondo i criteri riportati nei precedenti articoli, e come definiti dalla Commissione stessa.

2. La graduatoria finale di merito stilata anche a seguito di quanto previsto al successivo articolo 10 (Titoli di riserva e di preferenza) per i casi di *ex aequo*, è approvata dal Direttore unitamente alla designazione dei vincitori. Qualora, a conclusione delle operazioni, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato appartenente al genere meno rappresentato, in subordine il candidato più giovane di età.

3. La graduatoria finale di merito approvata dall'Agenzia è pubblicata con le modalità sopra indicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie entro due anni dalla rispettiva data di approvazione.

4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Articolo 10

Titoli di riserva e di preferenza

1. Qualora tra i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti preferenze e/o riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore preferenza e/o riserva seguendo l'ordine di cui alla normativa vigente, ivi incluso l'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

2. Entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intenda far valere i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del Bando, dovrà far pervenire all'indirizzo PEC reclutamento@pec.ansfisa.gov.it, specificando nell'oggetto il codice concorso (COD ANSFISA COL INF 10) la documentazione relativa al possesso degli stessi. La mancata presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli nel termine come sopra stabilito comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all'indirizzo PEC.

3. Non verranno presi in considerazione titoli non dichiarati in domanda di partecipazione al concorso ovvero prodotti oltre il termine suindicato.

Articolo 11

Assunzione in servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

2. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente Bando potranno scegliere la sede secondo l'ordine della graduatoria, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. I candidati dichiarati vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale ANSFISA, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.

4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.

6. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito e concordato con l'Agenzia decade dall'assunzione.

Articolo 12

Accesso agli atti e Responsabile del Procedimento

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sosterranno le prove selettive sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale "inPA".

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *on line* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sotto la sezione "Amministrazione trasparente" dell'Agenzia reperibile all'indirizzo web https://www.ansfisa.gov.it/, secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*accesso agli atti – Bando di concorso per l'assunzione di n. 10 unità di personale non dirigenziale, Area Assistenti, profilo professionale "Collaboratori Informatici" COD ANSFISA COL INF 10"* ». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Fabrizio Azzini.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali e Informativa privacy

1. ANSFISA, nella persona del Direttore, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente Bando (di seguito, il "Bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (di seguito "Codice Privacy") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è dott. Riccardo Lanzo e-mail riccardo.lanzo@ansfisa.gov.it .

2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al Bando di concorso e all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, Bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente Bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;

b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD;

c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal Bando di concorso all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE. Qualora, per specifiche esigenze tecniche/organizzative connesse a fornitori o servizi utilizzati (inclusi quelli del Portale "inPA"), si rendesse necessario un trasferimento verso Paesi terzi, esso avverrà nel rispetto del Capo V del RGPD.

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di

prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del Bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. b) ed g), del RGPD, nonché degli artt. 2-sexies, comma 2, lett. dd), e 2-octies, comma 3, lett. a), del Codice Privacy e dell'art. 10, del RGPD, nei limiti in cui il trattamento sia previsto o autorizzato dalla normativa applicabile e dal presente Bando.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione e diffusione, salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza e nei limiti strettamente necessari alle finalità di trasparenza e pubblicità legale.

14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia https://www.ansfisa.gov.it .

15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze ad ANSFISA al seguente indirizzo pec: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it.

16. L'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali violi le disposizioni contenute nel RGPD, può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ex art. 77 RGPD.

Articolo 14

Riserve dell'Amministrazione - Norme di chiusura e salvaguardia

1. Il presente Bando non vincola in alcun modo l'Agenzia, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione nei ruoli della stessa.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di reclutamento del personale.

3. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

4. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

5. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente Bando di concorso, o, comunque, di non dare seguito al concorso, ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della

procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare l'Agenzia si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

6. L'assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.

7. Il concorso, salve eventuali proroghe, si concluderà nel termine di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della prova scritta.

8. Contro il presente Bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

(Ing. Domenico Capomolla)

DOMENICO CAPOMOLLA
22.12.2025 17:25:03
GMT+01:00

ANSFISA
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

ALLEGATO A

AL BANDO DI CONCORSO

DISTRIBUZIONE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

PROFILO	SEDE	N. POSTI	di cui riservati ex Legge n. 68/1999
Collaboratore Informatico (10 posti)	ROMA	8	4
	FIRENZE	1	-
	GENOVA	1	-

ALLEGATO B

AL BANDO DI CONCORSO

LAUREE ASSORBENTI

Una delle seguenti Lauree (L): - L-8 Ingegneria dell'informazione; - L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
Uno dei seguenti Diplomi di Laurea (DL): - Informatica; - Ingegneria delle telecomunicazioni; - Ingegneria informatica; - Scienze dell'informazione; - Statistica e informatica per l'azienda
Una delle seguenti Lauree Magistrali (LM): - LM-18 Informatica; - LM-26 Ingegneria della sicurezza; - LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; - LM-32 Ingegneria informatica; - LM-66 Sicurezza informatica; - LM-82 Scienze statistiche; - LM-91 Tecniche e metodi per la società e l'informazione
Una delle seguenti Lauree Specialistiche (DM 509/99): - 35/S Ingegneria informatica - 23/S Informatica - 92/S Statistica per la ricerca sperimentale - 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni - 100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione